


AREA GESTIONE EDILIZIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

ACCORDO QUADRO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP E AL DEC PER I SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E VERIFICA DEI MODELLI INFORMATIVI DIGITALI



CAPITOLATO D'ONERI

Roma, 08/04/2024

II RUP
Ing. Armando Viscardi

Sapienza Università di Roma
Area Gestione edilizia
Ufficio manutenzione Immobili
Settore Digitalizzazione processo edilizio e fascicolo digitale dell'opera
CF 80209930587 PI 02133771002
CU016 - Edificio di Ortopedia - Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
T (+39) 06 49694153 armando.viscardi@uniroma1.it



INDICE

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	3
ART. 4. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI	4
ART. 5. PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI	4
ART. 6. ATTIVITA' INERENTI L' ACCORDO QUADRO.....	5
ART. 7. CONTROLLO TECNICO - CONTABILE DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	6
ART. 8. VERIFICA DI CONFORMITA' DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	6
ART. 9. REVISIONE PREZZI	6
ART. 10. GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 11. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO.....	7
ART. 12. SUBAPPALTO.....	7
ART. 13. MODIFICHE CONTRATTUALI.....	8
ART. 14. OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO	8
ART. 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE	9
ART. 16. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	10
ART. 17. RECESSO	11
ART. 18. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
ART. 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	13
ART. 20. STIPULA CONTRATTO E SPESE.....	14
ART. 21. FORO COMPETENTE	14



Art. 1. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Sapienza Università di Roma, di seguito Amministrazione, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. e ii. intende concludere un Accordo Quadro con un unico operatore economico per lo svolgimento dell'attività di:

“Servizio di Supporto al RUP e al DEC per i servizi di aggiornamento e verifica dei modelli informativi digitali”.

Le attività possono essere definite in via generale, ma non nella loro descrizione compiuta e nel numero. Esse dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dall'Amministrazione nell'arco di tempo previsto di vigenza dell'Accordo Quadro. Pertanto le prestazioni di cui sopra saranno descritte e compiutamente disciplinate nell'ambito dei “contratti attuativi” e nei documenti di esecuzione di questi, quali gli ordini di lavoro emessi. Il valore economico indicato per l'Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica l'importo massimo dell'Accordo stesso.

La stipula dell'Accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione tra l'Amministrazione nei confronti dell'Aggiudicatario e non è impegnativo in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.

I singoli contratti attuativi saranno stipulati fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario. Ciascun singolo contratto attuativo descriverà nello specifico il servizio da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento, l'importo delle eventuali penali e della copertura assicurativa dell'aggiudicatario.

Nell'esecuzione dell'attività oggetto del presente Capitolato l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii., (nel prosieguo Codice).

Art. 2. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

I singoli servizi, che saranno determinati (in numero e tipologia) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro in seguito alle necessità specifiche dell'Amministrazione, si esplicheranno nell'esecuzione dell'attività di supporto al RUP e al DEC per i servizi di aggiornamento e verifica dei modelli informativi digitali ai sensi della normativa vigente.

Il singolo servizio deve essere eseguito nel rispetto delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Art. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'Aggiudicatario della presente procedura ha una durata temporale di tre anni (36 mesi) decorrenti dalla data di stipula dell'Accordo Quadro, durata che potrà essere prorogata per ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta all'aggiudicatario, a seguito del mancato raggiungimento, allo scadere del trentaseiesimo mese, dell'importo massimo stabilito dall'Accordo Quadro.

Per durata dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione può aggiudicare il singolo contratto attuativo. L'Accordo



potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo dell'Accordo stesso. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito all'assegnazione o stipula di tanti contratti attuativi il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

Art. 4. VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO E DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

L'importo del servizio dell'Accordo Quadro è stato stimato in **€ 122.500,00** (euro centoventiduemilacinquencento/00), al netto del 4% di INARCASSA e del 22% di IVA, ovvero:

- Imponibile (parcella + 4% INARCASSA): € 127.400,00
- IVA al 22%: € 28.028,00
- Importo complessivo: € 155.428,00

Nel corrispettivo dell'Aggiudicatario, sono compresi:

- l'uso di attrezzature varie, mezzi e software;
- la collaborazione con altri professionisti, consulenti esterni o studi tecnici di cui l'Aggiudicatario dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico.

Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile.

L'importo così definito deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente capitolato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

In ogni contratto attuativo la parcella verrà determinata considerando, a seconda della prestazione da eseguire, quanto previsto dal DM 17/06/2016 e laddove non fosse possibile applicarlo un costo orario per prestazioni a vacanza in ragione del tempo impiegato considerando come parcella oraria € 35,00. A tale corrispettivo verrà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di affidamento a cui dovrà aggiungersi il contributo previdenziale e se dovuta l'IVA di legge.

Art. 5. PENALI SUI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario, in caso di ritardato adempimento delle prestazioni, per ciascun caso di inadempimento dello svolgimento del servizio del singolo contratto attuativo, sarà soggetto ad una penale pari all'1% dell'importo del contratto attuativo.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto attuativo con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta, comunque, salva la facoltà per la medesima di richiedere il maggior danno.

Il RUP provvederà a contestare il ritardato adempimento all'Aggiudicatario e ad applicare la penale ove ritenga che le motivazioni addotte, da inviarsi all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione, non siano sufficienti ad escludere l'imputabilità del ritardo all'Aggiudicatario.

Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.

Art. 6. ATTIVITA' INERENTI L' ACCORDO QUADRO

Le attività individuate all'interno dell'Accordo Quadro, che saranno oggetto di singoli contratti attuativi, sono le seguenti:

- Supporto alla digitalizzazione e alla validazione dei modelli informativi digitali già in possesso all'Amministrazione ad uno stadio iniziale: REV0/REV1 per portarli allo stadio finale: REV3 in rispetto al Protocollo BIM Sapienza;
- Supporto alla digitalizzazione di edifici e di spazi esterni da nuvola dei punti esistenti, come ad esempio: Progetto San Marco e Orto Botanico in rispetto al Protocollo BIM Sapienza;
- Implementazione delle informazioni dei modelli informativi digitali dell'Amministrazione, con etichettatura dei locali secondo i codici esistenti nel sistema GISP in rispetto al Protocollo BIM Sapienza;
- Supporto alla validazione dei modelli informativi digitali da realizzare sia nella Città Universitaria che nelle Sedi Esterne in rispetto al Protocollo BIM Sapienza;
- Supporto alle varie attività del Settore Digitalizzazione processo edilizio e fascicolo digitale dell'opera.

Nell'esecuzione delle attività l'aggiudicatario si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del Codice.

Le attività del presente Accordo Quadro dovranno essere eseguite da un profilo professionale che abbia almeno la certificazione da **BIM Coordinator** in conformità alla norma UNI CEN ISO/IEC 1024 e alla UNI/PdR 78:2020.

Il BIM Coordinator è il coordinatore dei flussi informativi e del team di BIM Specialist dell'azienda, che opera in qualità di garante della efficienza e della efficacia dei processi digitalizzati con riferimento alla specifica commessa. Ha una competenza multidisciplinare e supporta Bim Manager nella redazione del capitolato informativo o offerta di gestione informativa.



Art. 7. CONTROLLO TECNICO - CONTABILE DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Le attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico - contabile dell'esecuzione di ogni singolo contratto attuativo sono svolte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che ne verifica il regolare andamento.

Art. 8. VERIFICA DI CONFORMITA' DEI CONTRATTI ATTUATIVI

In applicazione di quanto disposto dall'art. 116 del Codice l'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), procede alla verifica di conformità di ogni singolo contratto attuativo.

La verifica di conformità è effettuata entro 6 mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso all'Aggiudicatario, il quale lo sottoscrive entro il termine di 15 giorni dalla sua ricezione.

Art. 9. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5 per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b) del Codice.

Art. 10. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione, dovrà essere prodotta dall'Aggiudicatario una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 5% dell'importo contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Aggiudicatario.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 9.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, a scelta dell'Aggiudicatario, ovvero da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di



revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia prevede espressamente:

- a) la decorrenza dalla data di inizio dell'appalto;
- b) la validità, ovvero l'impegno a rinnovare la validità, fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'Aggiudicatario in dipendenza del contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

L'Aggiudicatario è avvisato tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia definitiva, nel caso in cui l'Amministrazione abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di mancato reintegro, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno.

La garanzia è progressivamente svincolata con le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

L'Amministrazione autorizza lo svincolo dell'ammontare residuo solo dopo la verifica di conformità finale.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 117 del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 11. RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario risponderà nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza del servizio tecnico prestato in base alle richieste dell'Amministrazione, ai termini di esecuzione dello stesso e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.

L'Aggiudicatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 12. SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità



dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 119 c. 11 del Codice dei Contratti Pubblici.

È facoltà dell'Aggiudicatario, con onere a proprio carico, di rivolgersi a consulenti di sua fiducia.

L'Amministrazione resterà comunque estranea, sotto qualsiasi profilo, a qualunque accordo o rapporto stabilito ed intercorso tra l'Aggiudicatario ed i consulenti da questo incaricati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 13. MODIFICHE CONTRATTUALI

L'Amministrazione, fermo quanto previsto dall'articolo sulla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 120 del Codice, può modificare l'Accordo Quadro nei seguenti casi:

- per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti dall'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente nel contempo:
 - risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
 - comporti per l'Amministrazione notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- se un nuovo contraente sostituisce l'Aggiudicatario a causa di una delle circostanze indicate dall'art. 120 commi 1 lett. d), 2, e 3 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'Aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 14. OSSERVANZA LEGGI, REGOLAMENTI, CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO, NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI ED IGIENE SUL LAVORO

Al personale impiegato nei servizi oggetto del presente Accordo Quadro è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I sopraccitati obblighi vincolano l'Aggiudicatario, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della Società



stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nell'appalto.

L'Amministrazione si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi inerenti al versamento dei contributi obbligatori ai sensi di legge. L'Amministrazione verifica, ai fini del pagamento della rata del corrispettivo, l'ottemperanza a tali obblighi, da parte dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche direttamente, il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazioni obbligatorie per legge.

Per inadempimenti contributivi o retributivi si applica il comma 6 dell'art. 11 del Codice.

Art. 15. MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo di ogni singolo contratto attuativo, a seguito dell'emissione del Certificato di Verifica di Conformità.

Dagli importi delle fatture sono inoltre decurtate le eventuali penalità dovute dall'Aggiudicatario per ritardi o inadempimenti.

In ossequio a quanto disposto dal D.M. 55/2013, l'Amministrazione accetta unicamente fatture emesse in formato elettronico.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente ed in modo chiaro:

- CODICE IPA: "un_Isrm";
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: 8AUTQ1;
- Oggetto della fattura: "Acconto/Saldo finale delle prestazioni inerenti il Contratto attuativo n.--- del ---- nell'ambito dell'Accordo Quadro del Servizio di Supporto al RUP e al DEC per i servizi di aggiornamento e verifica dei modelli informativi digitali";
- CIG;
- CUP;
- Nome del RUP;
- Importo della fattura;
- L'IBAN dichiarato a norma della L. 136/2010.

Le fatture devono essere intestate a: Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (C.F. 80209930587 - P.I. 02133771002) – Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma.



Art. 16. OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss. mm. e ii.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, corredate da copia di un documento di identità delle stesse. La dichiarazione andrà successivamente firmata digitalmente e inviata all'Amministrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollosapienza@cert.uniroma1.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii., i pagamenti verranno effettuati dall'Amministrazione a mezzo bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal proposito, ai sensi del comma 5 della citata legge, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta dell'Amministrazione stessa.

Si precisa, altresì, che l'Aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo art. 3, comma 1, della citata legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questi stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; in difetto di tale comunicazione nessuna responsabilità potrà attribuirsi all'Amministrazione per pagamenti effettuati secondo i riferimenti in suo possesso.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Infine, l'Aggiudicatario s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e



subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17. RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dall'Accordo Quadro, con preavviso di almeno venti giorni da notificarsi all'Aggiudicatario tramite PEC, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dello stesso. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 18. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Amministrazione può risolvere l'Accordo Quadro il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni di cui all'art. 122, co. 1 del Codice.

L'Amministrazione ai sensi dell'art. 122 comma 2 del Codice, risolve l'Accordo Quadro per intervenuto provvedimento definitivo, nei confronti dell'Aggiudicatario, che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), che il contratto si risolva di diritto nei casi di seguito specificati.

Risoluzione dell'Accordo Quadro:

- in caso di perdita del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- mancato rispetto del Patto di integrità accettato in sede di gara, ai sensi dell'art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
- violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice Etico e di comportamento adottato dall'Università ed emanato con Decreto Rettorale n. 3430/2022 Prot. n. 0107441 del 28/11/2022;
- superamento, accertato dal RUP, del 10% previsto per l'applicazione delle penali sul valore dell'Accordo Quadro;
- cessione, da parte dell'Aggiudicatario, dell'Accordo Quadro o di singoli Contratti Attuativi, al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice;



- risoluzione di n. 2 (due) Contratti attuativi: nel caso in cui intervenga la risoluzione di due contratti attuativi, l'Amministrazione procederà alla risoluzione dell'Accordo quadro medesimo e di tutti i Contratti in essere riferiti allo stesso Accordo, ritenendo l'aggiudicatario responsabile dei danni derivanti dalle suddette inadempienze e della mancata esecuzione degli ulteriori contratti attuativi stipulati tramite l'Accordo ed in corso di svolgimento;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- inadempienza accertata, da parte dell'Aggiudicatario, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell'esecuzione delle attività previste dal contratto;
- mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nel contratto che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
- subappalto non autorizzato;
- cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione;
- in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo.

Risoluzione dei contratti attuativi:

- raggiungimento del limite massimo previsto per l'applicazione delle penali (10% dell'importo del singolo contratto attuativo);
- inadempimento alle disposizioni dell'Amministrazione riguardo ai tempi di svolgimento delle prestazioni del contratto attuativo o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancata rispondenza delle attività a quanto stabilito nel presente Capitolato e nell'offerta.

La risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti attuativi, nei casi succitati, sarà comunicata all'Aggiudicatario dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.



Per eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dell'Accordo Quadro o ritenute rilevanti per la specificità delle prestazioni e comunque nel caso di mancata reintegrazione della garanzia definitiva, per l'ipotesi di parziale utilizzo, saranno contestate, avviando in contraddittorio il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni, al di fuori di quanto sopra previsto, ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario, il RUP o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto [se nominato] assegna un termine, non inferiore a dieci giorni salvo i casi di urgenza, entro il quale eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Aggiudicatario, qualora l'inadempimento permanga, si procede alla risoluzione del contratto, con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario stesso, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 del Codice.

Contestualmente alla risoluzione dell'Accordo Quadro l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 117, comma 5 del Codice. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Aggiudicatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In virtù dei commi 5 e 6 dell'art. 122 del Codice, nel caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario ha diritto solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, previa decurtazione degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 122 del Codice.

Art. 19. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003 coordinato con il D.Lgs. 101/2018) e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Amministrazione di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di durata del contratto. Tali dati devono essere utilizzati dall'Aggiudicatario esclusivamente per le finalità connesse con l'oggetto dell'appalto e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'Aggiudicatario deve:



mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Amministrazione abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
relativamente ai dati personali di cui entra in possesso, l'Aggiudicatario ne è responsabile ai sensi di quanto previsto dal GDPR 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003 e successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza. L'Aggiudicatario adotta, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché gli obblighi di cui sopra siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nelle attività esecutive del contratto. Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

Art. 20. STIPULA CONTRATTO E SPESE

Sono a carico dell'Aggiudicatario senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento del contratto.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

L'imposta di bollo è a carico dell'Aggiudicatario e dovrà essere versata con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE).

Art. 21. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del foro di Roma.